**Conto Corrente con la Posta**

*Supplemento straordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 47 del 26 febbraio 1934-XII*

# RR. Istituti commerciali ad indirizzo amministrativo

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2201.
**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Vittorio Emanuele II » di Bergamo in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Vittorio Emanuele II » di Bergamo, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico Commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Commerciale « Vittorio Emanuele II » di Bergamo, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 338, *foglio* 129. — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Vittorio Emanuele II » di BERGAMO**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Vittorio Emanuele II » di Bergamo è costituito:

1° di tre corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Bergamo;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione . . . . . . . . . . | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . . | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe . . . . . . . | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 . . . . . . . . . . . . . . | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . . . . . . . | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata . . . . . . | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata . . . | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe . . . . . . . | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata . . . . . . . . . | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata . . . . . . . . . | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica . . . . . . . . . | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Vittorio Emanuele II » di BERGAMO

| | |
|---|---|
| Tre corsi inferiori. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). |
| Due corsi superiori. | N. 15 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado). |
| | N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* — N. | Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (Tre corsi completi). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 12 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi di due corsi. |
| 4. **Matematica** . . . . . | — | — | 1 | Le classi del terzo corso. |
| 5. **Scienze naturali** . . | — | — | 1 | |
| 6. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi di due corsi. |
| 7. **Disegno** . . . . . . . | — | — | 1 | Le classi del terzo corso. |
| 8. **Lingua straniera** . . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi. |
| 9. **Lingua straniera** . . | — | — | 1 | 2ª, 3ª e 4ª classe del terzo corso. |
| 10. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 11. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* — N. | Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO (Due corsi completi). | | | | |
| 12. **Lettere italiane e storia.** | 2 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi di un corso. |
| 13. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe dei due corsi. |
| 14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 15. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 16. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 17. **Istituzioni di diritto,** | 2 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe di un corso. |
| 18. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 19. **Prima lingua straniera.** | — | Id. | 1 | |
| 20. **Seconda lingua straniera.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 21. **Calligrafia** . . . . | — | Id. | 1 | |
| 22. **Religione** . . . . | — | Id. | 1 | |
| 23. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 24. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2202.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Cesare Battisti » di Bolzano in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Cesare Battisti » di Bolzano, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico commerciale « Cesare Battisti » di Bolzano, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 339, *foglio* 46. — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Cesare Battisti » di BOLZANO**

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico « Cesare Battisti » di Bolzano è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Bolzano;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai commi precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA

### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Cesare Battisti » di BOLZANO

| | |
|---|---|
| Un corso inferiore. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). |
| Un corso superiore. | N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado). |
| | N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (Un corso completo). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 4 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione. dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi, del corso. |
| 6. **Lingua straniera** (e prima lingua straniera nel corso superiore). | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore. |
| 7. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia.** | 1 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso superiore e la 3ª e 4ª del corso inferiore. |
| 12. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 13. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 14. **Prima lingua straniera.** | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione. dal titolare della cattedra del corso inferiore. |
| 15. **Seconda lingua straniera.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 16. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 17. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Stenografia** (facoltativa). | — | — | — | |
| 19. **Dattilografia** (facoltativa). | — | — | — | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2203.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Pietro Martini » di Cagliari in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Pietro Martini » di Cagliari, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico Commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Commerciale « Pietro Martini » di Cagliari, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 338, foglio 127.* — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Pietro Martini » di CAGLIARI**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Pietro Martini » di Cagliari è costituito:

1° di tre corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a)* il Consiglio d'amministrazione;

*b)* il Preside;

*c)* il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a)* di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b)* di un rappresentante della Provincia di Cagliari;

*c)* del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | |
|---|---|
| Esame di ammissione . . . . . . . . . . . | L. 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . . | » 60 |
| Frequenza per ciascuna classe . . . . . . . | » 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . | » 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 . . . . . . . . . . . . . . . | » 50 |

*Corso superiore.*

| | |
|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . . . . . . . | » 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata . . . . . . | » 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . | » 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata . . . | » 160 |
| Frequenza per ciascuna classe . . . . . . . | » 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata . . . . . . . . . | » 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata . . . . . . . . . | L. 150 |
| Esame di abilitazione tecnica . . . . . . . . | » 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Pietro Martini » di CAGLIARI

| | |
|---|---|
| Tre corsi inferiori. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). |
| Due corsi superiori. | N. 15 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado). |
| | N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* — N. | Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (Tre corsi completi). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 12 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi di due corsi. |
| 4. **Matematica** . . . . . | — | — | 1 | Le classi del terzo corso. |
| 5. **Scienze naturali** . . | — | — | 1 | |
| 6. **Disegno** . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi di due corsi. |
| 7. **Disegno** . . . . . . | — | — | 1 | Le classi del terzo corso. |
| 8. **Lingua straniera** . . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi. |
| 9. **Lingua straniera** . . | — | — | 1 | 2ª, 3ª e 4ª classe del terzo corso. |
| 10. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 11. **Religione** . . . . . | — | — | 1 | |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO (Due corsi completi). | | | | |
| 12. **Lettere italiane e storia.** | 2 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi di un corso. |
| 13. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe dei due corsi. |
| 14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 15. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 16. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 17. **Istituzioni di diritto,** | 2 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe di un corso. |
| 18. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 19. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 20. **Seconda lingua straniera.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 21. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 22. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 23. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 24. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

## R. ISTITUTO TECNICO DI CAGLIARI.

Personale non insegnante e subalterno a carico dello Stato (Art. 41, 42 e 44 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e Decreto Interministeriale 30 gennaio 1933-XI).

| PERSONALE | Posti di ruolo | CARRIERA | STIPENDIO | | | | S. S. A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Minimo | | Massimo | | | |
| | | | al 1 luglio 1930 | al 1 dicembre 1930 | al 1 luglio 1930 | al 1 dicembre 1930 | al 1 luglio 1930 | al 1 dicembre 1930 |
| **Assistenti** ...... | 3 | Gruppo C dal grado 13° al grado 11° | 4.300 | 3.784 | 10.000 | 8.800 | da 1.300 a 1.800 | da 1.144 a 1.584 |
| | | | (Secondo le attuali condizioni economiche e di carriera. Art. 41) | | | | | |
| **Segretari**....... | 1 | Gruppo C dal grado 13° al grado 11° | 4.300 | 3.784 | 10.000 | 8.800 | da 1.300 a 1.800 | da 1.144 a 1.584 |
| | | | (Secondo le attuali condizioni economiche e di carriera. Art. 41) | | | | | |
| **Macchinisti** .... | 1 | — | 5.500 | 4.840 | 7.800 | 6.864 | 1.300 | 1.144 |
| | | | Tabella F = (Art. 44) | | | | | |
| **Bidelli** ......... | 5 | — | 5.000 | 4.400 | 6.500 | 5.720 | 800 | 704 |
| | | | Tabella F = (Art. 44) | | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2204.
**Trasformazione del Regio istituto tecnico « In memoria dei morti per la Patria » di Chiavari in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « In memoria dei morti per la Patria » di Chiavari a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto Tecnico commerciale « In memoria dei morti per la Patria » di Chiavari, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 12.* — MANCINI.

## STATUTO
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « In memoria dei morti per la Patria » di CHIAVARI

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « In memoria dei morti per la Patria » di Chiavari è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a)* il Consiglio d'amministrazione;

*b)* il Preside;

*c)* il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a)* di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b)* di un rappresentante della Provincia di Genova;

*c)* del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | |
|---|---|
| Esame di ammissione | L. 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » 50 |

*Corso superiore.*

| | |
|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « In memoria dei morti per la Patria » di CHIAVARI

Un corso inferiore

Una 1ª classe collaterale stabile

Un corso superiore

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).

N. 8 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.

N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

| PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N | Ruolo e grado | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 5 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 1ª classe collaterale. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 1ª classe collaterale. |
| 6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nel corso superiore) | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore. |
| 7. **Stenografia** . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia** | 1 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica.** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia** | 1 | Id. | — | Le classi del corso superiore e la 3ª e 4ª del corso inferiore. |
| 12. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 13. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 14. **Prima lingua straniera** | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore. |
| 15. **Seconda lingua straniera** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 16. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 17. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Stenografia** (facoltativa) | | | | |
| 19. **Dattilografia** (facoltativa) | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2205.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Guido Baccelli » di Civitavecchia in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo a gli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Guido Baccelli » di Civitavecchia a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto Tecnico commerciale « Guido Baccelli » di Civitavecchia, visto è firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 338, *foglio* 128. — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Guido Baccelli » di CIVITAVECCHIA**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Guido Baccelli » di Civitavecchia è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;
*b*) il Preside;
*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Roma;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
## del R. Istituto Tecnico Commerciale « Guido Baccelli » di CIVITAVECCHIA

| | |
|---|---|
| Un corso inferiore<br>Una 1ª classe collaterale stabile<br>Un corso superiore | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6º).<br>N. 8 cattedre di ruolo B (11º ad 8º grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.<br>N. 6 cattedre di ruolo A (10º al 7º grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A — N. | Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6º | — | |
| CORSO INFERIORE. (Un corso completo e uno 1ª classe collaterale stabile). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 5 | Ruolo B dall'11º all'8º grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 1ª classe collaterale. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 1ª classe collaterale. |
| 6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nel corso superiore) | 1 | — | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore. |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A — N. | Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 7. **Stenografia** . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia** | 1 | Ruolo A dal 10º al 7º grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica.** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia** | 1 | Id. | — | Le classi del corso superiore e la 3ª e 4ª del corso inferiore. |
| 12. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 13. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 14. **Prima lingua straniera** | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore. |
| 15. **Seconda lingua straniera** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 16. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 17. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Stenografia** (facoltativa) | | | | |
| 19. **Dattilografia** (facoltativa) | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
ERCOLE.

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. 2206.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Caio Plinio Secondo » di Como in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esame e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Caio Plinio Secondo » di Como a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto Tecnico commerciale « Caio Plinio Secondo » di Como, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 339, *foglio* 66. — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Caio Plinio Secondo » di COMO**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Caio Plinio Secondo » di Como è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Como;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione . . . . . . . . . . | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione). . . . . | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe . . . . . . . | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 . . . . . . . . . . . . . . | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . . . . . . . | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata . . . . . . . | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . . | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata . . . | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe . . . . . . . | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata . . . . . . . . | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata . . . . . . . . . | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica . . . . . . . | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito del pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Caio Plinio Secondo » di COMO

| | |
|---|---|
| Un corso inferiore | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). |
| | N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado). |
| Un corso superiore | N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A — N. | Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE. (Un corso completo). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 4 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nel corso superiore) | 1 | — | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore. |
| 7. **Stenografia** . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia** | 1 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica.** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia** | 1 | Id. | — | Le classi del corso superiore e la 3ª e 4ª del corso inferiore. |
| 12. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 13. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 14. **Seconda lingua straniera** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 15. **Prima lingua straniera** | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare delle cattedra del corso inferiore. |
| 16. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 17. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Stenografia** (facoltativa) | — | — | — | |
| 19. **Dattilografia** (facoltativa) | — | — | — | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2207.
**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Vittorio Emanuele III » di Genova (Sampierdarena) in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Vittorio Emanuele III » di Genova (Sampierdarena) a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele III » di Genova (Sampierdareno, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 49.* — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Vittorio Emanuele III » di GENOVA (SAMPIERDARENA)**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Vittorio Emanuele III » di Genova (Sampierdarena) è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Genova;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Vittorio Emanuele III » di GENOVA (SAMPIERDARENA)

| | |
|---|---|
| Due corsi inferiori.<br>Una 1ª classe collaterale stabile.<br>Un corso superiore. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6º).<br>N. 12 cattedre di ruolo B (11º ad 8º grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.<br>N. 6 cattedre di ruolo A (10º al 7º grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6º | — | |
| CORSO INFERIORE (Due corsi completi e una 1ª classe collaterale stabile). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 9 | Ruolo B dall'11º all'8º grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 4. **Matematica** . . . . . | — | — | — | L'insegnamento nella 1ª classe collaterale viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 6. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi di due corsi e la prima classe collaterale. |
| 7. **Lingua straniera** . . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 8. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 9. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo). | | | | |
| 10. **Lettere italiane e storia.** | 1 | Ruolo A dal 10º al 7º grado | — | Le classi del corso. |
| 11. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso e la 1ª classe collaterale inferiore. |
| 12. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi del corso e quelle dei corsi inferiori. |
| 13. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 14. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 15. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 16. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 17. **Seconda lingua straniera.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 18. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 19. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 20. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 21. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2208.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Alfredo Oriani » di Faenza in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo a gli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Alfredo Oriani » di Faenza a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto Tecnico commerciale « Alfredo Oriani » di Faenza, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 76.* — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Alfredo Oriani » di FAENZA**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Alfredo Oriani » di Faenza è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Ravenna;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | |
|---|---|
| Esame di ammissione | L. 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » 50 |

*Corso superiore.*

| | |
|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Alfredo Oriani » di FAENZA

| | |
|---|---|
| Un corso inferiore<br>Una 1ª classe collaterale stabile<br>Un corso superiore | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6º).<br>N. 8 cattedre di ruolo B (11º ad 8º grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.<br>N. 6 cattedre di ruolo A (10º al 7º grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A — N. | Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6º | — | |
| CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 5 | Ruolo B dall'11º all'8º grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 1ª classe collaterale. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 1ª classe collaterale. |
| 6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nel corso superiore) | 1 | — | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore. |
| 7. **Stenografia** . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia** | 1 | Ruolo A dal 10º al 7º grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica.** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia** | 1 | Id. | — | Le classi del corso superiore e la 3ª e 4ª del corso inferiore. |
| 12. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 13. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 14. **Prima lingua straniera** | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore. |
| 15. **Seconda lingua straniera** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 16. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 17. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Stenografia** (facoltativa) | | | | |
| 19. **Dattilografia** (facoltativa) | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2209.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Fiume in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Leonardo da Vinci » di Fiume, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico Commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Commerciale « Leonardo da Vinci » di Fiume, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 17.* — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Leonardo da Vinci » di FIUME**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Leonardo da Vinci » di Fiume è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Fiume;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattivo e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione . . . . . . . . . . | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . . | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe . . . . . . . | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 . . . . . . . . . . . . . . . | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . . . . . . . | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata . . . . . . | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata . . . | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe . . . . . . . | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata . . . . . . . . . . | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata . . . . . . . . . . | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica . . . . . . . . . | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

**TABELLA ORGANICA**

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Leonardo da Vinci »**

**di FIUME**

| | |
|---|---|
| Due corsi inferiori. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). |
| Due corsi superiori. | N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado). |
| | N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* — N. | Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (due corsi completi). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 8 | Ruolo B dall'11 all'8 grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | 1 | |
| 5. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 6. **Lingua straniera** . . | 1 | Id. | — | 2ª 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 7. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* — N. | Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO (Due corsi completi). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia.** | 2 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi di un corso. |
| 10. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe dei due corsi. |
| 11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 12. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 14. **Istituzioni di diritto.** | 2 | | — | 2ª, 3ª e 4ª classe di un corso. |
| 15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 16. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 17. **Seconda lingua straniera.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 18. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 19. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 20. **Stenografia** (facoltativa). | — | — | — | |
| 21. **Dattilografia** (facoltativa). | — | — | — | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2210.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Giovanni Ruffini » di Imperia in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo a gli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Giovanni Ruffini » di Imperia a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto Tecnico commerciale « Giovanni Ruffini » di Imperia, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 339, *foglio* 16. — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Giovanni Ruffini » di IMPERIA**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Giovanni Ruffini » di Imperia è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Imperia;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
## del R. Istituto Tecnico Commerciale « Giovanni Ruffini » di IMPERIA

| | |
|---|---|
| Un corso inferiore<br>Una 1ª classe collaterale stabile<br>Un corso superiore | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6º).<br>N. 8 cattedre di ruolo B (11º ad 8º grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.<br>N. 6 cattedre di ruolo A (10º al 7º grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6º | — | |
| CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 5 | Ruolo B dall'11º all'8º grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 1ª classe collaterale. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 1ª classe collaterale. |
| 6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nel corso superiore) | 1 | — | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore. |
| 7. **Stenografia** . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia** | 1 | Ruolo A dal 10º al 7º grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica.** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia** | 1 | Id. | — | Le classi del corso superiore e la 3ª e 4ª del corso inferiore. |
| 12. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 13. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 14. **Prima lingua straniera** | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore. |
| 15. **Seconda lingua straniera** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 16. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 17. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Stenografia** (facoltativa) | | | | |
| 19. **Dattilografia** (facoltativa) | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2211.
**Trasformazione del Regio istituto tecnico « M. da Passano » di La Spezia in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « M. da Passano » di La Spezia, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico Commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Commerciale « M. da Passano » di La Spezia, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 9.* — MANCINI.

## STATUTO
**del R. Istituto Tecnico Commerciale « M. da Passano » di LA SPEZIA**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico di « M. da Passano » di La Spezia è costituito:

1° di tre corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;
*b*) il Preside;
*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;
*b*) di un rappresentante della Provincia di La Spezia;
*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattivo e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « M. da Passano » di LA SPEZIA

Tre corsi inferiori.
Una 1ª classe collaterale stabile.
Un corso superiore.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 16 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa 1 cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.
N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A — N. | Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (N. 3 corsi completi e una 1ª classe collaterale stabile). | | Ruolo B dall'11 all'8° grado | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 13 | Id. | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** | 1 | Id. | — | Le classi di due corsi. |
| 4. **Matematica** | — | — | 1 | La prima classe collaterale. |
| 5. **Matematica** | — | — | — | L'insegnamento nel terzo corso viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di matematica e fisica del corso superiore. |
| 6. **Scienze naturali** | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 7. **Disegno** | 1 | Id. | — | Le classi di due corsi e la prima classe collaterale. |
| 8. **Disegno** | — | — | 1 | Le classi del terzo corso. |
| 9. **Lingua straniera** | 1 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi. |
| 10. **Lingua straniera** | — | — | 1 | 2ª, 3ª e 4ª classe del terzo corso. |
| 11. **Stenografia** | — | — | 1 | |
| 12. **Religione** | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (N. 1 corso completo). | | | | |
| 13. **Lettere italiane e storia.** | 1 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 14. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso e le classi del terzo corso inferiore. |
| 15. **Scienze naturali e geografia generale ed economica.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso e le 3ª e 4ª classi dei 3 corsi inferiori. |
| 16. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 17. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 18. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 19. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 20. **Seconda lingua straniera.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 21. **Calligrafia** | — | — | 1 | |
| 22. **Religione** | — | — | 1 | |
| 23. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 24. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2212.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Giuseppe Parini » di Lecco in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Giuseppe Parini » di Lecco, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico commerciale « Giuseppe Parini » di Lecco, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 339, *foglio* 47. — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Giuseppe Parini » di LECCO**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Giuseppe Parini » di Lecco è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico:

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Como;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | |
|---|---|
| Esame di ammissione | L. 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » 50 |

*Corso superiore.*

| | |
|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Giuseppe Parini » di LECCO

| | |
|---|---|
| Due corsi inferiori.<br>Un corso superiore. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).<br>N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).<br>N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (Due corsi completi). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 8 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 6. **Lingua straniera** . . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 7. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia.** | 1 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 3ª e 4ª dei corsi inferiori. |
| 12. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 14. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 15. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 16. **Seconda lingua straniera.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 71. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 19. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 20. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2213.
**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Amerigo Vespucci » di Livorno in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Amerigo Vespucci » di Livorno, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico Commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Commerciale « Amerigo Vespucci » di Livorno, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 338, foglio 108.* — MANCINI.

## STATUTO
**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Amerigo Vespucci » di LIVORNO**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Amerigo Vespucci » di Livorno, è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Livorno;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattivo e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amminisrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA

### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Amerigo Vespucci » di LIVORNO

| | |
|---|---|
| Due corsi inferiori. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). |
| Due corsi superiori. | N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado). |
| | N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (Due corsi completi). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 8 | Ruolo B dall'11° all'8 grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | 1 | |
| 5. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 6. **Lingua straniera** . . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 7. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Due corsi completi). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia.** | 2 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi di un corso. |
| 10. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe dei due corsi. |
| 11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 12. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 14. **Istituzioni di diritto.** | 2 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe di un corso. |
| 15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 16. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 17. **Seconda lingua straniera.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 18. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 19. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 20. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 21. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2214.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Vittorio Emanuele III » di Lovere in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Vittorio Emanuele III » di Lovere, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico Commerciale « Vittorio Emanuele III » di Lovere, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 44.* — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Vittorio Emanuele III » di LOVERE**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Vittorio Emanuele III » di Lovere e costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di Ragioniere e Perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a)* il Consiglio d'amministrazione;
*b)* il Preside;
*c)* il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a)* di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;
*b)* di un rappresentante della Provincia di Bergamo;
*c)* del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

**TABELLA ORGANICA**

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Vittorio Emanuele III »**

**di LOVERE**

| | |
|---|---|
| Un corso inferiore.<br>Un corso superiore. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).<br>N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).<br>N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A — N. | Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (N. 1 corso completo). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 4 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nel corso superiore). | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore. |
| 7. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO (N. 1 corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia.** | 1 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia** | 1 | Id. | — | Le classi del corso superiore e la 3ª e 4ª del corso inferiore. |
| 12. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 13. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 14. **Prima lingua straniera.** | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore. |
| 15. **Seconda lingua straniera.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 16. **Calligrafia** . . . | — | — | 1 | |
| 17. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Stenografia** (facoltativa). | — | — | — | |
| 19. **Dattilografia** (facoltativa). | — | — | — | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2215.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Vittorio Emanuele III » di Lucera in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Vittorio Emanuele III » di Lucera a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico commerciale « Vittorio Emanuele III » di Lucera, visto e e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 45.* — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Vittorio Emanuele III » di LUCERA**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Vittorio Emanuele III » di Lucera è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Foggia;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione . . . . . . . . . . . | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . . | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe . . . . . . . | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 . . . . . . . . . . . . . . . | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . . . . . . | L. | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata . . . . . . | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata . . . | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe . . . . . . . | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata . . . . . . . . . | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata . . . . . . . . . . | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica . . . . . . . . . | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amminisrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA

### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Vittorio Emanuele III » di LUCERA

| | |
|---|---|
| Un corso inferiore. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). |
| Un corso superiore. | N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado). |
| | N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (N. 1 corso completo). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 4 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nel corso superiore). | 1 | — | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore. |
| 7. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (N. 1 corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia.** | 1 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia** | 1 | Id. | — | Le classi del corso superiore e la 3ª e 4ª del corso inferiore. |
| 12. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 13. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 14. **Prima lingua straniera.** | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 15. **Seconda lingua straniera.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 16. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 17. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 19. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2216.
**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Pietro Verri » di Milano in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Pietro Verri » di Milano, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico Commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Commerciale « Pietro Verri » di Milano, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 338, *foglio* 109. — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Pietro Verri » di MILANO**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Pietro Verri » di Milano è costituito:

1° di quattro corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di tre prime classi collaterali stabili;

2° di tre corsi superiori completi della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Milano;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattivo e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA

### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Pietro Verri » di MILANO

Quattro corsi inferiori.

Tre 1ª classi collaterali stabili.

Tre corsi superiori.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).

N. 25 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) comprese 3 cattedre di materie letterarie nelle 1ª classi collaterali stabili.

N. 15 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A — N. | Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (Quattro corsi completi e tre 1ª classi collaterali stabili). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 19 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 2 | Id. | — | Le classi di due corsi. |
| 4. **Matematica** . . . . . | — | — | — | Le tre prime classi collaterali. |
| 5. **Scienze naturali** . . | — | — | 1 | |
| 6. **Disegno** . . . . . | 2 | Id. | — | Le classi di due corsi e una 1ª classe collaterale. |
| 7. **Disegno** . . . . . . | — | — | 1 | La terza classe collaterale. |
| 8. **Lingua straniera** . . | 2 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi. |
| 9. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 10. **Religione** . . . . . | — | — | 1 | |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A — N. | Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Tre corsi completi). | | | | |
| 11. **Lettere italiane e storia.** | 3 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi di un corso. |
| 12. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi. |
| 13. **Matematica e fisica** | — | — | 1 | 1ª, 2ª, e 3ª classe del terzo corso. |
| 14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi di due corsi. |
| 15. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | — | — | 1 | Le classi del terzo corso. |
| 16. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 17. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 3 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 18. **Istituzioni di diritto economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 3 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe di un corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª o 4ª classe del 3° corso, con obbligo di avvicendamento per tutti tre i titolari. |
| 19. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 3ª e 4ª classe di due corsi. |
| 20. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 21. **Seconda lingua straniera.** | 3 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 22. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 23. **Religione** . . . . . | — | — | 1 | |
| 24. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 25. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2217.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Mario Pagano » di Napoli in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Mario Pagano » di Napoli, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico Commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Commerciale « Mario Pagano » di Napoli, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 8.* — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Mario Pagano » di NAPOLI**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Mario Pagano » di Napoli è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di due corsi superiori completi della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della provincia di Napoli;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattivo e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | |
|---|---|
| Esame di ammissione | L. 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » 50 |

*Corso superiore.*

| | |
|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Mario Pagano » di NAPOLI

| | |
|---|---|
| Due corsi inferiori. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). |
| Due corsi superiori. | N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado). |
| | N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* — N. | Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| PRESIDENZA | | | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (Due corsi completi). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 8 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | 1 | |
| 5. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 6. **Lingua straniera** . . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 7. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Due corsi completi). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia.** | 2 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi di un corso. |
| 10. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe dei due corsi. |
| 11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 12. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 14. **Istituzioni di diritto,** | 2 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe di un corso. |
| 15. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 16. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 17. **Seconda lingua straniera.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 18. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 19. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 20. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 21. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2218.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Francesco Crispi » di Palermo in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto tecnico « Francesco Crispi » di Palermo, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico commerciale « Francesco Crispi » di Palermo, visto e firmato d'ordine nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 43.* — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Francesco Crispi » di PALERMO**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Francesco Crispi » di Palermo è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Palermo;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattivo e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | |
|---|---|
| Esame di ammissione | L. 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » 50 |

*Corso superiore.*

| | |
|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Francesco Crispi » di PALERMO

| | |
|---|---|
| Due corsi inferiori.<br>Un corso superiore. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).<br>N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).<br>N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (Due corsi completi). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 8 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 6. **Lingua straniera** . . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 7. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia.** | 1 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 3ª e 4ª dei corsi inferiori. |
| 12. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 14. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 15. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 16. **Seconda lingua straniera.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 17. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 19. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 20. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2219.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Tito Acerbo » di Pescara in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Tito Acerbo » di Pescara a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto Tecnico commerciale « Tito Acerbo » di Pescara, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 10.* — MANCINI.

## STATUTO
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Tito Acerbo » di PESCARA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Tito Acerbo » di Pescara è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Pescara;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 160 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli $^{8}/_{10}$, per l'esenzione totale, e ai $^{7}/_{10}$, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli $^{8}/_{10}$.

L'esonero totale o parziale per merito del pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Tito Acerbo » di PESCARA

| | |
|---|---|
| Un corso inferiore<br>Una 1ª classe collaterale stabile<br>Un corso superiore | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6º).<br>N. 8 cattedre di ruolo B (11º ad 8º grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.<br>N. 6 cattedre di ruolo A (10º al 7º grado). |

| PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A: N. | Posti di ruolo nel gruppo A: Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6º | — | |
| CORSO INFERIORE. (Un corso completo e una 1ª classe collaterale stabile). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 5 | Ruolo B dall'11º all'8º grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 1ª classe collaterale. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 1ª classe collaterale. |
| 6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nel corso superiore) | 1 | — | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore. |
| 7. **Stenografia** . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . | — | | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia** | 1 | Ruolo A dal 10º al 7º grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica.** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia** | 1 | Id. | — | Le classi del corso superiore e la 3ª e 4ª del corso inferiore. |
| 12. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 13. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 14. **Prima lingua straniera** | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore. |
| 15. **Seconda lingua straniera** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 16. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 17. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Stenografia** (facoltativa) | | | | |
| 19. **Dattilografia** (facoltativa) | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2220.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Filippo Pacini » di Pistoia in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto tecnico « Filippo Pacini » di Pistoia, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico commerciale « Filippo Pacini » di Pistoia, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 48.* — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Filippo Pacini » di PISTOIA**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Filippo Pacini » di Pistoia è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Pistoia;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

**TABELLA ORGANICA**

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Filippo Pacini »**

**di PISTOIA**

| | |
|---|---|
| Due corsi inferiori.<br>Un corso superiore. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).<br>N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).<br>N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (Due corsi completi). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 8 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 6. **Lingua straniera** . . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 7. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo). | | Ruolo A dal 10° al 7° grado | | |
| 9. **Lettere italiane e storia.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 3ª e 4ª dei corsi inferiori. |
| 12. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 14. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 15. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 16. **Seconda lingua straniera.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 17. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 19. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 20. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2221.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Pola in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Règi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Pola, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Pola, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 53.* — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Leonardo da Vinci » di POLA**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Leonardo da Vinci » di Pola è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Pola;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

**TABELLA ORGANICA**

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Leonardo da Vinci »**

**di POLA**

| | |
|---|---|
| Due corsi inferiori.<br>Un corso superiore. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).<br>N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).<br>N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (Due corsi completi). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 8 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 6. **Lingua straniera** . . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 7. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia.** | 1 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 3ª e 4ª dei corsi inferiori. |
| 12. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 14. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 15. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 16. **Seconda lingua straniera.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 17. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 19. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 20. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2222.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Vincenzo Gioberti » di Roma in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Vincenzo Gioberti » di Roma, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico Commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Commerciale « Vincenzo Gioberti » di Roma, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 338, foglio 3.* — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Vincenzo Gioberti » di ROMA**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Vincenzo Gioberti » di Roma è costituito:

1° di quattro corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di due prime classi collaterali stabili;

2° di due corsi superiori completi della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a)* il Consiglio d'amministrazione;

*b)* il Preside;

*c)* il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a)* di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b)* di un rappresentante della Provincia di Roma;

*c)* del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattivo e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Vincenzo Gioberti » di ROMA

| | |
|---|---|
| Quattro corsi inferiori.<br>Due 1e classi collaterali stabili.<br>Due corsi superiori. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).<br>N. 24 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) comprese 2 cattedre di materie letterarie nelle 1e classi collaterali stabili.<br>N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A — N. | Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (Quattro corsi completi e due prime classi collaterali stabili). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 18 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 2 | Id. | — | Le classi di due corsi. |
| 4. **Matematica** . . . . . | — | — | 1 | Le due classi 1e collaterali. |
| 5. **Scienze naturali** . . | — | — | 1 | |
| 6. **Disegno** . . . . . . . | 2 | Id. | — | Le classi di due corsi e una 1a classe collaterale. |
| 7. **Lingua straniera** . . | 2 | Id. | — | 2a, 3a e 4a classe di due corsi. |
| 8. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 9. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A — N. | Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Due corsi completi). | | | | |
| 10. **Lettere italiane e storia.** | 2 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi di un corso. |
| 11. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1a, 2a e 3a classe dei due corsi. |
| 12. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 13. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 14. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 15. **Istituzioni di diritto.** | 2 | Id. | — | 2a, 3a e 4a classe di un corso |
| 16. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 3a e 4a classe dei due corsi. |
| 17. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 18. **Seconda lingua straniera.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 19. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 20. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 21. **Stenografia** (facoltativa). | — | — | — | |
| 22. **Dattilografia** (facoltativa). | — | — | — | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2223.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Armando Diaz » di Rovigo d'Istria in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Armando Diaz » di Rovigno d'Istria, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato R. Istituto tecnico commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico commerciale « Armando Diaz » di Rovigno d'Istria, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 339, *foglio* 52. — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Armando Diaz » di ROVIGNO D'ISTRIA**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Armando Diaz » di Rovigno d'Istria è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di Ragioniere e Perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Pola;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Armando Diaz » di ROVIGNO D'ISTRIA

| | |
|---|---|
| Un corso inferiore.<br>Un corso superiore. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).<br>N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).<br>N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A — N. | Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (N. 1 corso completo). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 4 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione. dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nel corso superiore). | 1 | — | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore. |
| 7. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A — N. | Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (N. 1 corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia.** | 1 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia** | 1 | Id. | — | Le classi del corso superiore e la 3ª e 4ª del corso inferiore. |
| 12. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 13. **Istituzioni di diritto economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 14. **Prima lingua straniera.** | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione. dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 15. **Seconda lingua straniera.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 16. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 17. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 19. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2224.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Paolo Boselli » di Savona in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Paolo Boselli » di Savona, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale;

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico commerciale « Paolo Boselli » di Savona, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 339, *foglio* 51. — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Paolo Boselli » di SAVONA**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Paolo Boselli » di Savona è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Genova;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | |
|---|---|
| Esame di ammissione | L. 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » 50 |

*Corso superiore.*

| | |
|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA

### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Paolo Boselli » di SAVONA

| | |
|---|---|
| Un corso inferiore. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). |
| Un corso superiore. | N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado). |
| | N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (N. 1 corso completo). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 4 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nel corso superiore). | 1 | — | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore. |
| 7. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO (N. 1 corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia.** | 1 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia** | 1 | Id. | — | Le classi del corso superiore e la 3ª e 4ª del corso inferiore. |
| 12. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 13. **Istituzioni di diritto economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 14. **Prima lingua straniera.** | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 15. **Seconda lingua straniera.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 16. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 17. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 19. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2225.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Alessandro Rizza » di Siracusa in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Alessandro Rizza » di Siracusa, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico Commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Commerciale « Alessandro Rizza » di Siracusa, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 339, *foglio* 15. — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Alessandro Rizza » di SIRACUSA**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Alessandro Rizza di Siracusa è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Siracusa;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nellla compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Alessandro Rizza » di SIRACUSA

| | |
|---|---|
| Due corsi inferiori.<br>Una 1ª classe collaterale stabile.<br>Due corsi superiori. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6º).<br>N. 12 cattedre di ruolo B (11º ad 8º grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.<br>N. 11 cattedre di ruolo A (10º al 7º grado. |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* N. | Posti di ruolo nel gruppo *A* Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| PRESIDENZA | | | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6º | — | |
| CORSO INFERIORE (Due corsi completi e una 1ª classe collaterale stabile). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 9 | Ruolo B dall'11º all'8º grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi di due corsi. |
| 4. **Matematica** . . . . . | — | — | 1 | La 1ª classe collaterale. |
| 5. **Scienze naturali** . . | — | — | 1 | |
| 6. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi e la 1ª classe collaterale. |
| 7. **Lingua straniera** . . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 8. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 9. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Due corsi completi). | | | | |
| 10. **Lettere italiane e storia.** | 2 | Ruolo A dal 10º al 7º grado | — | Le classi di un corso. |
| 11. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe dei due corsi. |
| 12. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 13. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 14. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 15. **Istituzioni di diritto.** | 2 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe di un corso. |
| 16. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 17. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 18. **Seconda lingua straniera.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 19. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 20. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 21. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 22. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2226.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Trento in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Trento, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Trento, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 50.* — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Leonardo da Vinci » di TRENTO**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Leonardo da Vinci » di Trento è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del *diploma di Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Trento;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione . . . . . . . . . . | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . . | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe . . . . . . . . | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 . . . . . . . . . . . . . . . | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . . . . . . . | L. | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata . . . . . . | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata . . | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe . . . . . . . . | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata . . . . . . . . | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata . . . . . . . . . . | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica . . . . . . . . | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale:

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di Credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amminisrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

55

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Leonardo da Vinci » di TRENTO

| | |
|---|---|
| Due corsi inferiori.<br>Un corso superiore. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).<br>N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).<br>N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (Due corsi completi). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 8 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 6. **Lingua straniera** . . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 7. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia.** | 1 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 3ª e 4ª dei corsi inferiori. |
| 12. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 14. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 15. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 16. **Seconda lingua straniera.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 17. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 19. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 20. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2227.
**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Trieste in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Leonardo da Vinci » di Trieste, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico Commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Commerciale « Leonardo da Vinci » di Trieste, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 339, *foglio* 11. — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Leonardo da Vinci » di TRIESTE**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Leonardo da Vinci » di Trieste è costituito:

1° di tre corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di tre corsi superiori completi della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Trieste;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amminitsrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932 n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Leonardo da Vinci » di TRIESTE

| | |
|---|---|
| Tre corsi inferiori. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). |
| Tre corsi superiori. | N. 15 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado). |
| | N. 15 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (N. 3 corsi completi) | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 12 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi di due corsi. |
| 4. **Matematica** . . . . . | — | — | 1 | Le classi del terzo corso. |
| 5. **Scienze naturali** . . | — | — | 1 | |
| 6. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi di due corsi. |
| 7. **Disegno** . . . . . . . | — | — | 1 | Le classi del terzo corso. |
| 8. **Lingua straniera** . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi. |
| 9. **Lingua straniera** . | — | — | 1 | Le classi del terzo corso. |
| 10. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 11. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO (N. 3 corsi completi). | | | | |
| 12. **Lettere italiane e storia.** | 3 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi di un corso. |
| 13. **Matematica e fisica** | 1 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | 1ª, 2ª e 3ª classe di due corsi. |
| 14. **Matematica e fisica** | — | — | 1 | 1ª, 2ª, e 3ª classe del terzo corso |
| 15. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi di due corsi. |
| 16. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | — | — | 1 | Le classi del terzo corso (lo stesso incaricato del corso inferiore). |
| 17. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 18. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 3 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 19. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 3 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe di un corso, ed Economia politica, ecc., nel la 3ª o 4ª classe del terzo corso, con obbligo di avvicendamento per tutti tre i titolari. |
| 20. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 3ª e 4ª classe di due corsi. |
| 21. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 22. **Seconda lingua straniera.** | 3 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 23. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 24. **Religione** . . . . . | — | — | 1 | |
| 25. **Stenografia** (facoltativa). | — | — | — | |
| 26. **Dattilografia** (facoltativa). | — | — | — | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2228.
**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Francesco Daverio » di Varese in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Francesco Daverio » di Varese, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Isti-Tecnico Commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Commerciale « Francesco Daverio » di Varese, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 339, *foglio* 13. — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Francesco Daverio » di VARESE**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Francesco Daverio » di Varese è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico:

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere e Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Varese;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA

### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Francesco Daverio » di VARESE

Due corsi inferiori.
Un corso superiore.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A — N. | Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (Due corsi completi). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 8 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 6. **Lingua straniera** . . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 7. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia.** | 1 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 3ª e 4ª dei corsi inferiori. |
| 12. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 14. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 15. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 16. **Seconda lingua straniera.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 17. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 19. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 20. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2229.

**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Paolo Sarpi » di Venezia in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Paolo Sarpi » di Venezia, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico Commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Commerciale « Paolo Sarpi » di Venezia, visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 339, *foglio* 19. — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Paolo Sarpi » di VENEZIA**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Paolo Sarpi » di Venezia è costituito:

1° di tre corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della provincia di Venezia;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA

### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Paolo Sarpi » di VENEZIA

| | |
|---|---|
| Tre corsi inferiori. | Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°). |
| Una 1ª classe collaterale stabile | N. 16 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile. |
| Due corsi superiori. | N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado). |

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (Tre corsi completi e una 1ª classe collaterale stabile). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 13 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 4. **Matematica** . . . . . | — | — | 1 | Le classi del terzo corso e la 1ª classe collaterale. |
| 5. **Scienze naturali** . . | — | — | 1 | |
| 6. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi di due corsi e la 1ª classe collaterale. |
| 7. **Disegno** . . . . . . . | — | — | 1 | Le classi del terzo corso. |
| 8. **Lingua straniera** . . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 9. **Lingua straniera** . . | — | — | 1 | 2ª, 3ª e 4ª classe del terzo corso. |
| 10. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 11. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Due corsi completi). | | | | |
| 12. **Lettere italiane e storia.** | 2 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi di un corso. |
| 13. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe dei due corsi. |
| 14. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 15. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 16. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 17. **Istituzioni di diritto.** | 2 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe di un corso. |
| 18. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 19. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 20. **Seconda lingua straniera.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 21. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 22. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 23. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 24. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2230.
**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Anton Maria Lorgna » di Verona in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Anton Maria Lorgna » di Verona, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico Commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Commerciale « Anton Maria Lorgna » di Verona, visto e firmato, d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 339, foglio 14.* — MANCINI.

## STATUTO
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Anton Maria Lorgna » di VERONA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Anton Maria Lorgna » di Verona è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di due corsi superiori completi della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Verona;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | |
|---|---|
| Esame di ammissione | L. 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » 50 |

*Corso superiore.*

| | |
|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amminisrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Anton Maria Lorgna » di VERONA

Due corsi inferiori.

Una 1ª classe collaterale stabile.

Due corsi superiori.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).

N. 12 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado) compresa una cattedra di materie letterarie nella 1ª classe collaterale stabile.

N. 11 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo *A* — N. | Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (Due corsi completi e una 1ª classe collaterale stabile). | | Ruolo B dall'11° all'8° grado | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 9 | Id. | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 4. **Matematica** . . . . . | — | — | 1 | La 1ª classe collaterale. |
| 5. **Scienze naturali** . . | — | — | 1 | |
| 6. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi e la 1ª classe collaterale. |
| 7. **Lingua straniera** . . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 8. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 9. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Due corsi completi). | | | | |
| 10. **Lettere italiane e storia.** | 2 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi di un corso. |
| 11. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe dei due corsi. |
| 12. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 13. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 14. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 15. **Istituzioni di diritto.** | 2 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe di un corso |
| 16. **Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 17. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 18. **Seconda lingua straniera.** | 2 | Id. | — | Le classi di un corso. |
| 19. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 20. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 21. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 22. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2231.
**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Ambrogio Fusinieri » di Vicenza in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Ambrogio Fusinieri » di Vicenza, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto Tecnico Commerciale.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Commerciale « Ambrogio Fusinieri » di Vicenza, visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 339, *foglio* 7. — MANCINI.

## STATUTO

**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Ambrogio Fusinieri » di VICENZA**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Ambrogio Fusinieri » di Vicenza, è costituito:

1° di due corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del *diploma di Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Vicenza;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | L. | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Ambrogio Fusinieri » di VICENZA

Due corsi inferiori.
Un corso superiore.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 11 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (Due corsi completi). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 8 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi dei due corsi. |
| 6. **Lingua straniera** . . | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe dei due corsi. |
| 7. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |

| Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo e grado | | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO. (Un corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia.** | 1 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali e geografia generale ed economica** | 1 | Id. | — | Le classi del corso e la 3ª e 4ª dei corsi inferiori. |
| 12. **Chimica e merceologia** | — | — | 1 | |
| 13. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 14. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 15. **Prima lingua straniera.** | — | — | 1 | |
| 16. **Seconda lingua straniera.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 17. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 19. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 20. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 2232.
**Trasformazione del Regio istituto tecnico « Francesco Rismondo » di Zara in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali.

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;

Visto il Testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Istituto Tecnico « Francesco Rismondo » di Zara, a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale;

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico Commerciale « Francesco Rismondo » di Zara, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 339, foglio 54.* — MANCINI.

STATUTO
**del R. Istituto Tecnico Commerciale « Francesco Rismondo » di ZARA**

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico « Francesco Rismondo, di Zara è costituito:

1° di un corso inferiore completo ad indirizzo generico e di una prima classe collaterale stabile;

2° di un corso superiore completo della *sezione commerciale ad indirizzo amministrativo* per il conseguimento del diploma di *Ragioniere* e *Perito commerciale* che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

*a*) il Consiglio d'amministrazione;

*b*) il Preside;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

*b*) di un rappresentante della Provincia di Zara;

*c*) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dello Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

*Corso inferiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione | L. | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 160 |
| Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 50 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 | » | 50 |

*Corso superiore.*

| | | |
|---|---|---|
| Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e lettera *a*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge 15 giugno 1931, n. 889 | » | 150 |
| Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4°, della Legge citata | » | 150 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) | » | 60 |
| Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata | » | 160 |
| Frequenza per ciascuna classe | » | 300 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 51 della Legge citata | » | 100 |
| Esame d'idoneità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 della Legge citata | » | 150 |
| Esame di abilitazione tecnica | » | 250 |
| Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) | » | 200 |

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. D. 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, numero 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amminisrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1° del precedente art. 2 sarà determinato con successivo Dcreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. D. L. 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il Decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

## TABELLA ORGANICA
### del R. Istituto Tecnico Commerciale « Francesco Rismondo » di ZARA

Un corso inferiore.
Un corso superiore.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 7 cattedre di ruolo B (11° ad 8° grado).
N. 6 cattedre di ruolo A (10° al 7° grado).

| PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo nel gruppo A — N. | Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Presidenza** senza insegnamento. | 1 | Ruolo A 6° | — | |
| CORSO INFERIORE (N. 1 corso completo). | | | | |
| 2. **Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.** | 4 | Ruolo B dall'11° all'8° grado | — | Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento. |
| 3. **Matematica** . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 4. **Scienze naturali** . . | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore. |
| 5. **Disegno** . . . . . . | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 6. **Lingua straniera** (e **prima lingua straniera** nel corso superiore). | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso e 1ª e 2ª classe del corso superiore. |
| 7. **Stenografia** . . . . . | — | — | 1 | |
| 8. **Religione** . . . . . . | — | — | 1 | |
| CORSO SUPERIORE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO (N. 1 corso completo). | | | | |
| 9. **Lettere italiane e storia.** | 1 | Ruolo A dal 10° al 7° grado | — | Le classi del corso. |
| 10. **Matematica e fisica** | 1 | Id. | — | 1ª, 2ª e 3ª classe del corso. |
| 11. **Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia** | 1 | Id. | — | Le classi del corso superiore e la 3ª e 4ª del corso inferiore. |
| 12. **Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 13. **Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.** | 1 | Id. | — | 2ª, 3ª e 4ª classe del corso, ed Economia politica, ecc., nella 3ª e 4ª classe del corso. |
| 14. **Prima lingua straniera.** | — | — | — | L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore. |
| 15. **Seconda lingua straniera.** | 1 | Id. | — | Le classi del corso. |
| 16. **Calligrafia** . . . . | — | — | 1 | |
| 17. **Religione** . . . . | — | — | 1 | |
| 18. **Stenografia** (facoltativa). | | | | |
| 19. **Dattilografia** (facoltativa). | | | | |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
ERCOLE.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.